SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal 30 marzo p.v. *verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il 1998.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52/L

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. **58.**

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

98G0073

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1998, n. 59.

Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste la risoluzione doc. XXIV, n. 6 della commissione Istruzione del Senato della Repubblica e le risoluzioni n. 7-00433 e n. 7-00437 della commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, approvate il 26 febbraio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 25-*bis* (*Dirigenti delle istituzioni scolastiche*). — *1.* Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

Art. 25-*ter* (*Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio*). — *1.* I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

3. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

5. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 28-*bis*. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.».

2. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente articolo:

«Art. 28-*bis* (*Reclutamento dei dirigenti scolastici*). — *1.* Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25-*ter*, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.

3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso e, limitatamente al primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento.

4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'articolo 25-*ter*, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.

5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'articolo 25-*ter* il 40 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta sulla base dei principi del presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza.

6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali diposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 21 della sopra citata legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 21 — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia orgazizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggionamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, norché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p)*;

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g)*;

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i)*;

e) attuazione delle diposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del princìpio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni ammistrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione».

— Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421) è il seguente:

Art. 20 *(Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali).* — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono, degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati, da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

— Il testo dell'art. 28 del sopra citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 28 *(Accesso alla qualifica di dirigente).* — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione, presso la scuola superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma 1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di età è elevato a quarantacinque anni.

4. Il corso ha la durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, nonché presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale (42/a).

5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle ammministrazioni non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola superiore.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, per entrambe le modalità di accesso:

a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni;

e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso e le relative. modalità di rimborso di cui al comma 5.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.

9. Nella prima applicazione del presente decreto e, comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso per esami di cui al comma 2 è attribuita attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso di diploma di laurea provenienti dalla ex carriera direttiva della stessa amministrazione od ente, ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione preferenziale dei titoli di servizio del personale che appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e 15, legge 9 marzo 1989 n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel comma 4 dell'articolo 2, continua ad applicarsi l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858 (45), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19».

98G0102

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1998.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Matera e Potenza colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 2, 3, 4 e 5 febbraio 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerati gli eccezionali eventi alluvionali conseguenti alle avversità atmosferiche, verificatesi il 2, 3, 4 e 5 febbraio 1998, che hanno colpito ampie aree del territorio delle province di Matera e di Potenza;

Considerato che l'evento calamitoso ha determinato dissesti idrogeologici che hanno interessato centri abitati, danni alla viabilità, nonché straripamenti e rotture degli argini di vari corsi d'acqua;

Considerato altresì che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti;

Ritenuta l'urgenza di fronteggiare tale situazione di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale;

Vista la deliberazione 10 febbraio1998, n. 300, con la quale la giunta regionale della regione Basilicata ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, nella riunione del 20 marzo 1998;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 1° marzo 1999 lo stato di emergenza nei territori della province di Matera e di Potenza colpiti dagli eventi alluvionali di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1998

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordimento
della protezione civile
NAPOLITANO

98A2482

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1998.

Termini per la presentazione delle dichiarazioni e dei relativi versamenti per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 78, commi da 10 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che i possessori

di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto ministeriale e sottoscritta sotto la propria responsabilità;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, istitutivo dell'imposta sul patrimonio netto;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997, prevedendo, in caso di differimento del pagamento, l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,50 per cento mensile a titolo di interesse o prevedendo che, in sede di prima applicazione, non si fa luogo alla predetta maggiorazione per i primi quindici giorni;

Considerato che le rilevanti modifiche introdotte con i decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno recato numerose novità che impegnano i contribuenti e gli intermediari che prestano assistenza fiscale in una considerevole attività di studio e di analisi delle nuove disposizioni;

Al fine di evitare che, a causa del limitato tempo a disposizione per la cognizione delle novità e per la redazione delle dichiarazioni, si verificano difficoltà ed errori che impediscano di fruire delle opportunità che le nuove disposizioni hanno introdotto;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi versamenti per l'anno 1998.

1. Le dichiarazioni dei redditi, comprese quelle riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi, i cui termini di presentazione scadono tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 1998 sono presentate nel mese di giugno dello stesso anno. I versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni sono effettuati dal 1° maggio al 30 giugno maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento. Tale disposizione non si applica alle dichiarazioni di cui all'art. 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

2. Le dichiarazioni dei redditi, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative all'anno 1997 devono essere presentate tra il 1° giugno e il 31 luglio 1998. I versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni sono effettuati:

a) dal 1° maggio al 15 giugno 1998, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 16 giugno al 15 luglio 1998, maggiorando le somme da versare dello 0,50 per cento a titolo di interesse.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle dichiarazioni relative all'imposta sul patrimonio netto di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, nonché alle apposite dichiarazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive previste dall'art. 31 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per l'anno 1998, i centri di assistenza fiscale per le imprese trasmettono le dichiarazioni di cui al comma 1 e le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto dal 1° luglio al 30 settembre e le dichiarazioni dei sostituti d'imposta dal 1° settembre al 30 novembre. Per il medesimo anno i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese convenzionati ai sensi del comma 13-*bis* dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, trasmettono le dichiarazioni di cui all'art. 78, comma 10, della legge n. 413 da ultimo citata entro il mese di settembre.

Roma, 24 marzo 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro delle finanze
VISCO

98A2538

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 marzo 1998.

Determinazione delle modalità dell'estrazione a sorte dei distretti ai fini della composizione dei quattro collegi circoscrizionali per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 24-*bis* della legge 24 marzo 1958, n. 195, introdotto dall'art. 6 della legge 12 aprile 1990, n. 74, il quale prevede che con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinate le modalità dell'estrazione a sorte dei distretti ai fini della composizione dei quattro collegi circoscrizionali per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto, si indica con la parola «legge» la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Ai fini della composizione dei quattro collegi circoscrizionali per l'elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura, l'ufficio elettorale centrale costituito presso la Corte di cassazione procede alle seguenti operazioni in successione cronologica:

a) determina il numero dei magistrati effettivamente in servizio sul territorio nazionale;

b) individua il numero dei magistrati effettivamente in servizio in ciascun distretto, tenendo conto, per quelli collocati fuori ruolo, del luogo in cui essi svolgono la loro attività; per i magistrati in applicazione si tiene conto dell'ufficio di provenienza; i magistrati applicati alla Corte di cassazione ed alla procura generale presso la Corte di cassazione sono considerati in servizio nel distretto di Roma;

c) individua il numero dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità e procede alla divisione per quattro di tale numero, sommando il quoziente così ottenuto al numero complessivo dei magistrati rispettivamente in servizio nei distretti di Milano, Roma, Napoli e Palermo, con le modalità di cui all'art. 24-*ter* della legge;

d) determina il rapporto percentuale in cui si colloca il numero dei magistrati di ciascun distretto individuato ai sensi delle lettere *b)* e *c)*, rispetto a quello complessivo dei magistrati in servizio sul territorio nazionale;

e) procede al sorteggio tra i distretti di Milano, Roma, Napoli e Palermo ai fini del loro inserimento in ciascuno dei quattro collegi circoscrizionali, ad iniziare dal primo; qualora la percentuale relativa ad uno di tali distretti sia superiore a quella stabilita dall'art. 24-*bis*, comma 3, della legge, il sorteggio per l'assegnazione dello stesso è limitato al terzo e quarto collegio;

f) procede a sorteggi successivi, ognuno di quattro distretti, ed assegna ogni estratto ad un diverso collegio circoscrizionale ad iniziare dal primo, fino a raggiungere, per i primi due collegi, la percentuale minima tra quelle stabilite dell'art. 24-*bis*, comma 3, della legge; nel caso in cui il distretto estratto abbia un numero di magistrati in servizio tale che, sommato a quelli dei distretti già assegnati al collegio, determini il superamento della percentuale massima stabilita dall'art. 24-*bis*, comma 3, della legge, si procede ad estrazione suppletiva, limitatamente al collegio interessato;

g) procede agli ulteriori sorteggi per l'assegnazione dei restanti distretti al terzo collegio circoscrizionale, fino a raggiungere la percentuale stabilita nell'art. 24-*bis*, comma 4, della legge;

h) assegna i restanti distretti al quarto collegio circoscrizionale; qualora all'esito di tale operazione non si raggiunga la percentuale stabilita dall'art. 24-*bis*, comma 4, della legge, si procede alla ripetizione integrale delle operazioni di sorteggio per la composizione dei quattro collegi.

Roma, 25 marzo 1998

Il Ministro: FLICK

98A2539

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 1998.

Concessione alla ditta Procaccia Gennaro dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera Oa) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 14 marzo 1997 con la quale la società Procaccia Gennaro, con sede in Val Vomano di Penna S. Andrea, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1993 e 1994, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1995 e febbraio 1996, per il residuo importo di L. 614.764.493 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati (camera di commercio, ispettorato provinciale del lavoro, ecc.) ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

Il residuo carico tributario di L. 614.764.493 dovuto dalla ditta Procaccia Gennaro deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Teramo calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo. Le sanzioni già irrogate (soprattasse e pene pecuniarie) rimangono sospese in caso di puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto; gli articoli di ruolo già sospesi saranno oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così come rideterminato, comprensivo degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1998.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia và intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli, previo ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento; l'eventuale quota-parte di interesse sostitutivo del 9%, nel frattempo versata dalla società, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre verrà escussa la polizza fideiussoria nei limiti del credito tributario ancora dovuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 1998

Il Ministro: VISCO

98A2481

DECRETO 10 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto direttoriale n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1842 in data 10 marzo 1998 con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Potenza ha comunicato il mancato funzionamento del medesimo ufficio dal 25 febbraio 1998 al 9 marzo 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Potenza, per il periodo dal 25 febbraio 1998 al 9 marzo 1998, per trasloco nella nuova sede di via dei Mille «Contrada Canale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 10 marzo 1998

Il direttore: LIBUTTI

98A2243

DECRETO 10 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del 1° ufficio I.V.A. di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale il direttore del 1° ufficio I.V.A. di Milano ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 30 gennaio 1998, dovuto alla partecipazione di parte del personale alla prova selettiva per l'ammissione al corso di riqualificazione del personale finanziario per il profilo professionale di assistente tributario, sesta qualifica funzionale;

Vista la relazione n. 19/98 del 18 febbraio 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 30 gennaio 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del 1° ufficio I.V.A. di Milano in data 30 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 marzo 1998

Il direttore regionale: CONAC

98A2242

DECRETO 13 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Massa.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 533 del 9 marzo 1998 con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Massa ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio, per astensione dalle prestazioni lavorative da parte di quindici impiegati su diciassette in servizio a causa di agitazione indetta dalle organizzazioni sindacali nel giorno 9 marzo 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Massa è accertato nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 13 marzo 1998

Il direttore: PONTORNO

98A2241

DECRETO 24 marzo 1998.

Disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto, in particolare, l'art. 30, comma 5, che in deroga alle disposizioni del comma 2, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-regioni sono stabiliti le modalità e i termini del versamento mensile di acconto dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici indicati nell'art. 3, comma 1, lettera *e),* del medesimo decreto legislativo;

Visto, altresì, la necessità di prevedere che le modalità di versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'art. 50 del citato decreto legislativo numero 46/1997, trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 nonché sui trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti, siano le stesse di quelle previste per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte dei citati soggetti;

Visto il parere espresso dalla conferenza Stato-regioni in data 19 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Il versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive previsto dall'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dovuta dagli organi e dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici di cui agli articoli 87, comma 1, lettere *c)* e *d),* e 88 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuato in favore delle regioni e province autonome con le seguenti modalità.

2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai pertinenti conti correnti istituiti con il decreto interministeriale di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 446/1997.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché gli enti previdenziali elencati nella tabella *B* allegata alla legge n. 720/1984 provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con operazioni di giroconto dai propri conti ordinari presso la tesoreria centrale ai conti correnti istituiti ai sensi dell'art. 40 del predetto decreto legislativo.

4. Le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari di spese statali nonché le amministrazioni degli organi costituzionali effettuano i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi o negli appositi conti correnti

postali, aperti ai sensi del predetto decreto interministeriale utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato al presente decreto.

5. Gli enti pubblici, elencati nella tabella *A* della legge n. 720/1984 titolari di contabilità speciali, provvedono al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con operazione di giroconto dalle proprie contabilità speciali alle pertinenti contabilità speciali di girofondi.

6. Gli enti pubblici diversi da quelli indicati nei commi precedenti corrispondono l'imposta regionale sulle attività produttive mediante bollettino di conto corrente postale.

Art. 2.

1. I soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicati nel presente decreto, provvedono a versare l'acconto dell'imposta entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi, nelle misure e nei limiti di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. In fase di prima attuazione del presente decreto il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 1, relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998 è eseguito entro il giorno 15 del mese di aprile 1998.

Art. 3.

1. I soggetti indicati nell'art. 1 versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le modalità di cui al presente decreto. Le eccedenze derivanti dalle operazioni di conguaglio possono essere fatte valere sui successivi versamenti mensili eseguiti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Per l'anno 1998 gli eventuali conguagli derivanti dai versamenti eseguiti ai fini dei contributi sanitari dovuti per l'anno 1997, possono essere compensati con i successivi versamenti da effettuarsi ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; la compensazione eseguita dovrà essere evidenziata in sede di dichiarazione annuale.

3. Per l'anno 1998 gli eventuali versamenti erroneamente eseguiti a titolo di contributi per le prestazioni S.S.N. sono imputati a titolo di acconto ai fini dell'IRAP o dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Art. 4.

1. Le Banca d'Italia invia telematicamente al sistema informativo del Ministero delle finanze i dati analitici dei pagamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive eseguiti con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del presente decreto. Le periodicità degli invii, il contenuto informativo e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati saranno stabiliti sentita la conferenza Stato-regioni, d'intesa con la Banca d'Italia, con successivo decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate.

2. L'Ente poste italiane invia telematicamente al Sistema informativo del Ministero delle finanze i dati analitici dei pagamenti eseguiti con le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 1. La periodicità degli invii, il contenuto informativo, le specifiche tecniche e la misura dei compensi saranno stabiliti con convenzione approvata secondo le modalità stabilite dall'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sentita la conferenza Stato-regioni.

Art. 5.

1. L'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 50, secondo comma, del decreto legislativo n. 446/1997, trattenuta dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 nonché sui trattamenti pensionistici erogati dai medesimi soggetti, è versata secondo le modalità previste per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive indicate nel citato art. 1.

Roma, 24 marzo 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

ALLEGATO

ELENCO CONTI INTESTATI ALLE POSTE ITALIANE

REGIONI	N.	IRPEF Add.le reg.le
Piemonte	N.	799106
Valle d'Aosta	"	455113
Lombardia	"	288209
P.A. Bolzano	"	11958394
P.A. Trento	"	16852386
Veneto	"	340307
F.V. Giulia	"	296343
Liguria	"	12185161
E. Romagna	"	900407
Toscana	"	658500
Umbria	"	260067
Marche	"	151605
Lazio	"	98076003
Abruzzo	"	228676
Molise	"	250860
Campania	"	743807
Puglia	"	852707
Basilicata	"	381855
Calabria	"	854885
Sicilia	"	640904
Sardegna	"	996090

CONTI CORRENTI POSTALI
Attestazione del versamento di L.

LIRE (in lettere)
sul c/c n. .... intestato a: Poste Italiane
IRPEF/Addizionale Regionale o Provincia Autonoma

eseguito da (cognome e nome - ragione sociale o denominazione)

CODICE FISCALE DEL VERSANTE

CODICE TRIBUTO | PERIODO DI RIFERIMENTO

BOLLO DELL'AGENZIA P.T.

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del versamento di L.

LIRE (in lettere)
sul c/c n. .... intestato a: Poste Italiane
IRPEF/Addizionale Regionale o Provincia Autonoma

eseguito da (cognome e nome - ragione sociale o denominazione)

CODICE FISCALE DEL VERSANTE

CODICE TRIBUTO | PERIODO DI RIFERIMENTO

BOLLO DELL'AGENZIA P.T.

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accreditamento di L.

LIRE (in lettere)

sul c/c n. intestato a: Poste Italiane IRPEF/Addizionale Regionale o Provincia Autonoma

DELEGA DI PAGAMENTO ALLE POSTE ITALIANE
data ....
.... (firma del versante)

CODICE FISCALE DEL VERSANTE

CODICE TRIBUTO | PERIODO DI RIFERIMENTO

Mod. CH-8 Ter - Add. IRPEF

BOLLO DELL'AGENZIA P.T.

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante!

AVVERTENZE

Per il versamento eseguito a saldo indicare l'anno cui si riferisce il versamento.

DENOMINAZIONE VERSANTE	
COMUNE, DOMICILIO FISCALE	PROV.

Codice tributo add.le reg.le IRPEF 3802

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Il presente bollettino deve essere utilizzato dalle Amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli ordinatori secondari di spese statali, nonché dalle Amministrazioni degli organi costituzionali che effettuano i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi o negli appositi conti correnti postali (D.M. emanato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 15/12/97 n. 446).

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE O CORREZIONI.

La ricevuta ha effetto liberatorio per la somma pagata dalla data stampigliata dall'Agenzia postale.

Autorizzazione Divisione Servizi Finanziari Conti Correnti N.DSF/CC/2/7459/16 del 10/3/98

I.P.Z.S. - S.N. ROMA 1998 (xxxxxxx) - c. 300.000

AVVERTENZE

Per il versamento eseguito a saldo, indicare l'anno cui si riferisce il versamento.

DENOMINAZIONE VERSANTE	
COMUNE, DOMICILIO FISCALE	PROV.

Codice tributo add.le reg.le IRPEF 3802

ELENCO CONTI INTESTATI ALLE REGIONI

REGIONI		IRAP Amm.ni pubbl.	IRAP Privati
Piemonte	N.	699108	763103
Valle d'Aosta	"	315119	332114
Lombardia	"	286203	287201
P.A. Bolzano	"	11956398	11957396
P.A. Trento	"	16847386	16849382
Veneto	"	338301	339309
F.V. Giulia	"	108340	204347
Liguria	"	12179164	12182168
E. Romagna	"	779405	802405
Toscana	"	432500	880500
Umbria	"	258061	259069
Marche	"	149609	150607
Lazio	"	98062003	98069008
Abruzzo	"	216671	224675
Molise	"	236869	243865
Campania	"	662809	669804
Puglia	"	836700	844704
Basilicata	"	364851	373852
Calabria	"	607887	853887
Sicilia	"	723908	591909
Sardegna	"	430090	701094

CONTI CORRENTI POSTALI
Attestazione del versamento di L.
LIRE (in lettere)
sul c/c n
intestato a Regione o Provincia Autonoma
eseguito da
cognome e nome ragione sociale o denominazione
CODICE FISCALE DEL VERSANTE
CODICE TRIBUTO
PERIODO DI RIFERIMENTO
BOLLO DELL'AGENZIA P.T

CONTI CORRENTI POSTALI
Ricevuta del versamento di L.
LIRE (in lettere)
sul c/c n.
intestato a Regione o Provincia Autonoma
eseguito da
cognome e nome ragione sociale o denominazione
CODICE FISCALE DEL VERSANTE
CODICE TRIBUTO
PERIODO DI RIFERIMENTO
BOLLO DELL'AGENZIA P.T

CONTI CORRENTI POSTALI
Certificato di accreditamento di L.
LIRE (in lettere)
sul c/c n.
intestato a: Regione o Provincia Autonoma
eseguito da
cognome e nome ragione sociale o denominazione
CODICE FISCALE DEL VERSANTE
CODICE TRIBUTO
PERIODO DI RIFERIMENTO
Mod. CH-8 Ter - IRAP
BOLLO DELL'AGENZIA P.T
IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante!

AVVERTENZE

Per i versamenti eseguiti in acconto indicare anno e mese di erogazione delle retribuzioni e dei compensi a fronte del versamento effettuato. Per il versamento eseguito a saldo indicare il solo anno cui si riferisce il versamento.

DENOMINAZIONE VERSANTE	
COMUNE, DOMICILIO FISCALE	PROV.

Codice tributo IRAP acconto 3810

Codice tributo IRAP a saldo 3800

98A2504

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Il presente bollettino deve essere utilizzato dalle Amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dagli ordinatori secondari di spese statali, nonché dalle Amministrazioni degli organi costituzionali che effettuano i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti contabilità speciali di girofondi o negli appositi conti correnti postali (D.M. emanato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo 15/12/97 n. 446).

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE O CORREZIONI.

La ricevuta ha effetto liberatorio per la somma pagata dalla data stampigliata dall'Agenzia postale.

Autorizzazione Divisione Servizi Finanziari Conti Correnti N. DSF/CC/2/7459/16 del 10/3/98

AVVERTENZE

Per i versamenti eseguiti in acconto, indicare anno e mese di erogazione delle retribuzioni e dei compensi a fronte del versamento effettuato. Per il versamento eseguito a saldo, indicare il solo anno cui si riferisce il versamento.

DENOMINAZIONE VERSANTE	
COMUNE, DOMICILIO FISCALE	PROV.

Codice tributo IRAP acconto 3810

Codice tributo IRAP a saldo 3800

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 marzo 1998.

Modalità di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nonché di un'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la conferenza Stato-regioni, sono stabilite le modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1 del citato art. 40;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto, nonché la modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto in particolare il capo III del citato decreto legislativo n. 241/1997, che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partite IVA, di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'art. 17;

Visto l'art. 31, undicesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che fa salve le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per l'assicurazione volontaria presso il Servizio sanitario nazionale dei cittadini stranieri;

Visto il parere della conferenza Stato-regioni espresso in data 19 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono istituiti presso la Tesoreria centrale dello Stato conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e province autonome operanti rispettivamente per l'IRAP versata dalle amministrazioni pubbliche, dai contribuenti diversi dalle predette amministrazioni pubbliche nonché per l'addizionale regionale all'IRPEF (allegato *A*).

2. Presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono istituite contabilità speciali di girofondo rispettivamente per l'IRAP versata dalle amministrazioni pubbliche, nonché dai privati che eseguono i versamenti unitari ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché per l'addizionale regionale all'IRPEF (allegato *B*).

3. Presso la Tesoreria centrale è altresì istituito un conto corrente infruttifero intestato all'erario, ai fini del versamento delle quote attribuite allo Stato ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 446/1997 e delle eccedenze di cui agli articoli 41 e 42 del citato decreto legislativo.

Art. 2.

1. Le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'IRPEF sono versate alla regione o provincia autonoma in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendenti e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relativo a detti redditi.

2. Il versamento dell'IRAP dovuta dai soggetti passivi di cui all'art. 3 del predetto decreto legislativo n. 446/1997 è effettuato in favore della regione o provincia autonoma nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.

3. I predetti versamenti affluiscono agli enti destinati con le seguenti modalità:

A) sui conti correnti istituiti presso la Tesoreria centrale affluiscono il gettito dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nonché dagli enti previdenziali elencati nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF dovuta dalle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; ai medesimi conti correnti affluiscono altresì i versamenti a titolo di IRAP effettuati dall'Ente nazionale strade;

B) sulle contabilità speciali di giro fondi aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato affluiscono l'IRAP dovuta dalle amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle amministrazioni degli organi costituzionali e dagli altri enti pubblici diversi da quelli di cui al precedente punto *A)* ed il gettito dell'addizionale all'IRPEF dovuta dalle amministrazioni periferiche dello Stato,

anche ad ordinamento autonomo; gli ordinatori secondari di spese statali effettuato i versamenti dovuti con emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento in apposito conto corrente postale aperto presso ciascun capoluogo di regione e provincia autonoma e gestito dalle Poste italiane che provvedono, entro cinque giorni dal giorno della riscossione presso le casse delle filiali o entro il giorno successivo a quello dell'accreditamento sui conti correnti postali intestati alle regioni e province autonome (allegato *C*) per i versamenti accettati presso le agenzie postali, a riversare alle predette contabilità speciali di giro fondi, le somme affluite sui citati conti correnti postali; alle medesime contabilità speciali di giro fondi affluiscono altresì:

I) l'addizionale regionale all'IRPEF riscossa direttamente dal concessionario competente;

II) l'addizionale regionale all'IRPEF corrisposta mediante delega irrevocabile alle aziende di credito che, previo accertamento e suddivisione delle somme riscosse su base regionale secondo il domicilio fiscale del contribuente, provvedono al versamento delle somme stesse entro cinque giorni dal giorno di riscossione;

III) l'addizionale regionale all'IRPEF corrisposta mediante delega irrevocabile alle Poste italiane con versamento da effettuare sui predetti appositi conti correnti gestiti dalle Poste italiane che provvedono, entro cinque giorni dal giorno della riscossione presso le casse delle filiali o entro il giorno successivo a quello dell'accreditamento sui conti correnti postali intestati alle regioni e province autonome per i versamenti accettati presso le agenzie postali, a riversare alle contabilità speciali di giro fondi le somme affluite sul citato conto corrente; con tali modalità continuano ad essere riscossi il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale versato dai cittadini stranieri residenti in Italia, iscritti volontariamente al Servizio sanitario nazionale;

IV) l'addizionale all'IRPEF e l'IRAP corrisposti dai contribuenti titolari di partita IVA che eseguono i versamenti unitari ai sensi e con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché dai successivi decreti e regolamenti di attuazione del predetto decreto.

Art. 3.

1. I prelevamenti dai conti correnti infruttiferi di cui all'art. 1, comma 1, possono effettuarsi solo a favore del «conto ordinario» e/o del «conto contributi sanitari» — che dal 1° gennaio 1999 assumerà la denominazione «conto sanità» — intestati alle regioni e province autonome e/o del «conto erario» di cui all'art. 1, comma 3.

2. Le somme affluite sul conto corrente infruttifero denominato «IRAP - Amministrazioni pubbliche» e «Addizionale regionale IRPEF» sono rispettivamente prelevate e versate d'ufficio nel «conto contributi sanitari» delle regioni e province autonome.

3. Le somme affluite sul conto corrente infruttifero denominato «IRAP - Altri soggetti» sono, per le quote determinate ai sensi degli articoli 26, 41 e 42 del citato decreto legislativo n. 446/1997, per gli anni 1998 e 1999, prelevate e versate sul «conto erario», per le quote determinate a titolo di compartecipazione enti locali ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo per l'anno 1998, prelevate e versate sul «conto ordinario», per le quote relative al finanziamento della sanità delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano prelevate e versate sul «conto contributi sanitari» fino alla concorrenza dell'importo considerato ai fini del riparto del Fondo sanitario nazionale, tenendo conto delle somme a titolo IRAP «Amministrazioni pubbliche» versate sul medesimo conto ovvero, per le restanti regioni, prelevate e versate sul predetto conto fino alla concorrenza di un importo pari al 90% del gettito dell'IRAP complessivamente affluito, al netto delle quote di cui all'art. 26 del citato decreto legislativo n. 446/1997 e per la parte residua prelevate e versate sul «conto ordinario».

4. Con successivo decreto interministeriale saranno stabilite, sentita la conferenza Stato-regioni, le modalità di riversamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF per gli anni successivi al 1999.

5. Per le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo il disposto del comma 6 dell'art. 27 e del comma 7 dell'art. 42 del predetto decreto legislativo n. 446/1997.

Art. 4.

1. Al fine del versamento dell'addizionale all'IRPEF e dell'IRAP, non si applicano il comma 2 dell'art. 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'art. 17 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e l'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954.

Roma, 24 marzo 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro delle finanze
VISCO

ALLEGATO A

CONTI CORRENTI INFRUTTIFERI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO

REGIONI	Nr.	IRAP AMM.NI PUBBLICHE	IRAP ALTRI SOGGETTI	ADD. REG.LE IRPEF
Piemonte	Nr.	22978/1153	22881-1174	22957/1131
Valle d'Aosta	Nr.	22987/1162	22890-1183	22966/1140
Lombardia	Nr.	22986/1161	22889-1182	22965/1139
P. A. Bolzano	Nr.	22984/1159	22887-1180	22963/1137
P. A. Trento	Nr.	22983/1158	22886-1179	22962/1136
Veneto	Nr.	22985/1160	22888-1181	22964/1138
F. V. Giulia	Nr.	22982/1157	22885-1178	22961/1135
Liguria	Nr.	22976/1151	22879-1172	22955/1129
E. Romagna	Nr.	22981/1156	22884-1177	22960/1134
Toscana	Nr.	22971/1146	22874-1167	22950/1124
Umbria	Nr.	22975/1150	22878-1171	22954/1128
Marche	Nr.	22974/1149	22877-1170	22953/1127
Lazio	Nr.	22968/1143	22871-1164	22947/1121
Abruzzo	Nr.	22969/1144	22872-1165	22948/1122
Molise	Nr.	22972/1147	22875-1168	22951/1125
Campania	Nr.	22979/1154	22882-1175	22958/1132
Puglia	Nr.	22973/1148	22876-1169	22952/1126
Basilicata	Nr.	22980/1155	22883-1176	22959/1133
Calabria	Nr.	22970/1145	22873-1166	22949/1123
Sicilia	Nr.	22988/1163	22891-1184	22967/1141
Sardegna	Nr.	22977/1152	22880-1173	22956/1130

ALLEGATO B

CONTABILITÀ SPECIALI DI GIROFONDI PRESSO LE SEZIONI DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

REGIONI	Nr.	IRAP AMM.NI PUBBLICHE	IRAP ALTRI SOGGETTI	ADD. REG.LE IRPEF
Piemonte	Nr.	4010	4031	1172
Valle d'Aosta	Nr.	4019	4040	1181
Lombardia	Nr.	4018	4039	1180
P. A. Bolzano	Nr.	4016	4037	1178
P. A. Trento	Nr.	4015	4036	1177
Veneto	Nr.	4017	4038	1179
F. V. Giulia	Nr.	4014	4035	1176
Liguria	Nr.	4008	4029	1099
E. Romagna	Nr.	4013	4034	1175
Toscana	Nr.	4003	4024	1020
Umbria	Nr.	4007	4028	1098
Marche	Nr.	4006	4027	1097
Lazio	Nr.	4000	4021	1004
Abruzzo	Nr.	4001	4022	1010
Molise	Nr.	4004	4025	1026
Campania	Nr.	4011	4032	1173
Puglia	Nr.	4005	4026	1031
Basilicata	Nr.	4012	4033	1174
Calabria	Nr.	4002	4023	1017
Sicilia	Nr.	4020	4041	1182
Sardegna	Nr.	4009	4030	1164

ALLEGATO C

CONTI CORRENTI POSTALI

REGIONI	Nr.	IRAP AMM.NI PUBBLICHE	IRAP ALTRI SOGGETTI	ADD. REG.LE IRPEF
Piemonte	Nr.	699108	753103	799106
Valle d'Aosta	Nr.	315119	332114	455113
Lombardia	Nr.	286203	287201	288209
P. A. Bolzano	Nr.	11956398	11957396	11958394
P. A. Trento	Nr.	16847386	16849382	16852386
Veneto	Nr.	338301	339309	340307
F. V. Giulia	Nr.	108340	204347	296343
Liguria	Nr.	12179164	12182168	12185161
E. Romagna	Nr.	779405	802405	900407
Toscana	Nr.	432500	880500	658500
Umbria	Nr.	258061	259069	260067
Marche	Nr.	149609	150607	151605
Lazio	Nr.	98062003	98069008	98076003
Abruzzo	Nr.	216671	224675	228676
Molise	Nr.	236869	243865	250860
Campania	Nr.	662809	669804	743807
Puglia	Nr.	836700	844704	852707
Basilicata	Nr.	364851	373852	381855
Calabria	Nr.	607887	853887	854885
Sicilia	Nr.	723908	591909	640904
Sardegna	Nr.	430090	701094	996090

98A2541

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 20 marzo 1998.

Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983 ed in particolare il punto 7 dell'introduzione all'allegato al citato decreto;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1993 mediante il quale sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 in conseguenza del recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 87/372/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1993;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1996 relativo a modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e relative condizioni per l'esercizio del servizio radiomobile analogico pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1996;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2 CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1997 con il quale sono state apportate modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze nella banda dei 900 MHz, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1997;

Riconosciuta la necessità di destinare ulteriori risorse spettrali al sistema radiomobile pubblico cellulare numerico;

Riconosciuta l'opportunità di realizzare gradualmente le finalità del presente decreto;

Ritenuto che le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al presente provvedimento possono ascriversi al secondo dei due casi previsti nel punto 7 dell'introduzione all'allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983, sopra citato;

Sentito il parere del consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La nota 58 della tabella relativa al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, approvato con decreto 31 gennaio 1983 citato nelle premesse, già modificata dal decreto 4 maggio 1993 e dal decreto 3 giugno 1997, citati nelle premesse, è così ulteriormente modificata:

«(58) Le bande di frequenze 890-915 MHz e 935-960 MHz sono le bande attribuite dalla direttiva 87/372/CEE del 25 giugno 1987 al sistema radiomobile pubblico numerico paneuropeo (GSM). Sono riservate in esclusiva al sistema GSM le seguenti bande di frequenze alle scadenze sottoindicate:

894,5-913,7 MHz e 939,5-958,7 MHz a partire dal 15 aprile 1998;

892,3-913,7 MHz e 937,3-958,7 MHz a partire dal 15 ottobre 1998.

Le restanti porzioni di banda, attualmente utilizzate per il servizio radiomobile pubblico analogico e per i terminali senza filo di prima generazione, possono essere riservate in esclusiva dal Ministero delle comunicazioni al servizio GSM sulla base della domanda commerciale».

2. La nota 58 A della tabella relativa al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze è così modificata:

«(58 A) In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC(97)02 le bande di frequenze 880-890 MHz e 925-935 MHz sono designate come bande di estensione del sistema radiomobile pubblico cellulare numerico GSM. Porzioni di tali bande sono destinate al sistema GSM in funzione della domanda commerciale.

Le suddette bande di frequenze sono attualmente utilizzate dal servizio radiomobile pubblico analogico; tuttavia, tali utilizzazioni sono progressivamente ridotte in funzione delle accertate ulteriori esigenze del sistema GSM. In ogni caso le utilizzazioni del sistema analogico hanno termine alla data del 31 dicembre 2005».

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1998

Il Ministro: MACCANICO

98A2440

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 23 febbraio 1998.

Misure fitosanitarie supplementari contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* per quanto riguarda l'Egitto.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c*);

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1996 che recepisce la decisione della Commissione n. 96/301/CE del 3 maggio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 1996;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la decisione della Commissione n. 98/105/CE del 28 gennaio 1998 che modifica la decisione n. 96/301/CE del 3 maggio 1996 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith,* causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto;

Decreta:

Art. 1.

Scopo generale

L'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di tuberi di *Solanum tuberosum L.* originari dell'Egitto, diversi da quelli già vietati a norma delle disposizioni dell'allegato III, parte A, punto 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e sue modificazioni, è vietata dal 1° febbraio 1998 a meno che, per determinate regioni dell'Egitto, siano rispettate le misure applicabili ai tuberi seme coltivati in tali regioni e stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

Definizioni delle zone di coltivazione delle patate egiziane

Ai fini del presente decreto:

a) per «zona» si intende un «villaggio» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini») nella regione del Delta e un «bacino» (unità irrigua) nelle regioni del deserto;

b) per «zona qualificata» si intende una zona, ufficialmente dichiarata dalle autorità fitosanitarie egiziane, in cui le patate, destinate ad essere introdotte nella Unione europea, sono state prodotte in campi ove non si è manifestato alcun focolaio di *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith*;

c) per «elenco di zone qualificate» si intende l'elenco elaborato ufficialmente dalle autorità egiziane competenti in cui sono indicate le zone specificate al punto *b)*, con i rispettivi nomi individuali o collettivi e con il numero di codice individuale ufficiale, che è stato trasmesso alla Commissione anteriormente alla prima introduzione di patate e di cui questo Ministero, Servizio fitosanitario centrale, ha distribuito copia ai servizi fitosanitari regionali nel mese di febbraio 1998.

Art. 3.

Adempimenti delle autorità fitosanitarie egiziane

Ai fini di quanto disposto all'art. 1 del presente decreto, si devono rispettare le seguenti misure d'emergenza, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e sue modificazioni, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.8:

Le patate da consumo destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana devono essere state in Egitto:

- ottenute da patate prodotte in «zone qualificate» che, immediatamente prima di essere piantate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo il sistema temporaneo di prove della Comunità stabilito nella decisione della Commissione n. 97/647/CE del 9 settembre 1997 per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* in tali analisi;

- sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegetativo per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni; poco prima della raccolta deve essere prelevato un campione di 500 tuberi per 5 *feddan* (acri) o un campione di 200 tuberi per *feddan* (acro) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli al fine di effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d'incubazione e un ispezione visiva di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni.

Dette patate, all'arrivo al centro di condizionamento, devono essere:

- accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui all'art. 2;

- sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50% di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate.

Al termine dell'imballaggio dei sacchi nel centro di condizionamento le patate devono essere:

- sottoposte ad ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2% di sacchi per ciascuna spedizione e di 30 tuberi ispezionati per sacco;

- sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione; durante il periodo di esportazione occorre prelevare almeno un campione per ciascuna zona specificata all'art. 2 e rappresentata nella spedizione; vanno prelevati in ogni caso almeno cinque campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio secondo il sistema temporaneo di prove della Comunità stabilito nella decisione della Commissione n. 97/647/CE del 9 settembre 1997 e le patate devono risultare indenni dallo *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* in tali analisi;

- raccolte, manipolate ed insaccate separatamente, compresa l'utilizzazione normalmente separata di macchinari, bacino per bacino, ove possibile, e in ogni caso zona per zona ai sensi dell'art. 2;

- preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 2;

- chiaramente etichettate, su ciascun sacco, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'«elenco delle zone qualificate» e del numero di lotto corrispondente;

- accompagnate dal certificato fitosanitario, di cui agli articoli 37 e 41 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, con indicazione del numero di lotto nella sezione «Marchio dei colli» nonché del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino nella sezione «Dichiarazioni supplementari». Nella stessa sezione devono essere ugualmente indicati il numero di lotto dal quale è stato prelevato un campione, ai fini delle ispezioni ufficiali sopradescritte, come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate;

- esportate da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio è indicato su ciascuna spedizione. L'elenco degli esportatori ufficialmente registrati deve essere fornito alla Commissione U.E. dalle autorità fitosanitarie egiziane anteriormente al 1° febbraio 1998.

Art. 4.

Adempimenti dei servizi fitosanitari regionali

I tuberi di *Solanum tuberosum L.* originari dell'Egitto possono essere introdotti solamente attraverso i punti di entrata portuali di cui all'allegato VIII, punto 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, devono comunicare, con sufficiente anticipo, ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'arrivo delle spedizioni di patate nonché le relative quantità.

Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni, previste agli articoli 36, 45 e 46 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, effettuate su campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della spedizione o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o relativa frazione del lotto.

Ogni lotto della spedizione deve essere tenuto separato sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che tali esami non abbiano rivelato né fatto sospettare la presenza dello *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.*

Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici di detto batterio o sintomi tali che facciano sospettare l'infezione, tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla stessa zona restano sotto il controllo dei servizi fitosanitari fino a che la presenza dell'organismo nocivo in tale lotto non sia stata confermata o confutata.

Le analisi in questione devono essere effettuate secondo il sistema temporaneo di prove della Comunità stabilito nella decisione della Commissione n. 97/647/CE del 9 settembre 1997 e qualora sia confermata la presenza del batterio *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith* il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

- rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure

- distruzione del lotto e tutti i lotti rimanenti della spedizione provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente a quanto descritto all'art. 5.

Art. 5.

Ulteriori ispezioni fitosanitarie dei servizi fitosanitari regionali

Oltre alle ispezioni previste all'art. 4, i servizi fitosanitari regionali devono effettuare analisi intese ad individuare un'infezione latente, secondo il sistema temporaneo di prove della Comunità stabilito nella decisione della Commissione n. 97/647/CE del 9 settembre 1997, su campioni prelevati da ciascuna zona di cui all'art. 2.

Durante la campagna di esportazione deve essere prelevato almeno un campione per zona secondo un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto. Il campione selezionato per l'individuazione di un infezione latente viene inoltre sottoposto ad una ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni estratto residuo di patata.

Ogni lotto da cui sono stati prelevati i campioni resta sotto il controllo dei servizi fitosanitari e non può essere commercializzato o utilizzato fintantoché non sia accertato che l'analisi suddetta non abbia confermato la presenza dello *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.*

In caso di conferma, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti:

- rifiuto del lotto o autorizzazione ad inviare i prodotti verso una destinazione al di fuori della Comunità, oppure

- distruzione del lotto.

I servizi fitosanitari regionali sono tenuti a notificare immediatamente al Ministero per le politiche agricole - Servizio fitosanitario centrale - i risultati delle analisi che facciano sospettare o confermino la presenza del batterio; tale comunicazione deve essere effettuata sulla base di un risultato positivo di una prova o di prove rapide di screening, secondo quanto stabilito nella sezione I, punti 1 e 2, rispettivamente, del sistema temporaneo di prove comunitario sopracitato.

Il Servizio fitosanitario centrale provvederà a darne comunicazione alla Commissione U.E.

Art. 6.

Adempimenti per coloro che introducono le patate egiziane

Tutti gli acquirenti commerciali od altri, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, che introducono o commercializzano nel territorio nazionale patate egiziane, devono adottare misure adeguate per lo smaltimento dei residui dopo il condizionamento o la lavorazione delle patate, in modo da evitare la diffusione del batterio in questione a seguito di un'eventuale infezione latente.

In particolare gli acquirenti commerciali sopracitati sono tenuti a comunicare ai servizi fitosanitari regionali l'ubicazione degli impianti di lavorazione, che devono avere un ciclo di lavorazione, od un impianto di trattamento dei rifiuti, comprese le acque di lavaggio, tale da escludere il rischio di diffusione di *Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.*

I servizi fitosanitari regionali, dopo aver effettuato le ispezioni previste agli articoli 4 e 5 del presente decreto, devono verificare che gli acquirenti commerciali in questione appongano sugli imballaggi delle patate un'etichetta con la seguente dicitura: «Patate da consumo - vietata la semina», prima che questi ultimi vengano avviati alla commercializzazione.

Art. 7.

Relazioni finali

I servizi fitosanitari regionali devono inviare al Servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole entro il 30 luglio 1998 le seguenti informazioni:

- quantitativi importati;

- relazione tecnica particolareggiata sui controlli effettuati ai sensi degli articoli 4 e 5;

- copia dei certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità fitosanitarie egiziane.

Il decreto ministeriale 30 luglio 1996 citato nelle premesse è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 91

98A2444

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 marzo 1998.

Integrazione del comitato tecnico-scientifico costituito a supporto dell'attività della struttura della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *a)* che prevede che la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese provveda alla valutazione degli effetti sull'apparato produttivo e distributivo degli interventi di agevolazioni alle imprese assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante norme sugli interventi urgenti per l'economia;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, con il quale è stata istituita, nell'ambito delle articolazioni della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, una struttura organizzativa con compiti di analisi e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive ed è stato costituito, a supporto dell'attività della stessa struttura, un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di indirizzo;

Considerata l'opportunità di integrare il citato comitato tecnico-scientifico con un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato tecnico-scientifico costituito a supporto dell'attività della struttura della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese avente compiti di analisi e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive è integrato con un membro in rappresentanza dell'Associazione bancaria italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1998

Il Ministro: BERSANI

98A2445

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 17 marzo 1998.

Proroga della sospensione temporanea della pubblicità concernente le specialità medicinali lassative.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la propria ordinanza in data 9 dicembre 1997 relativa alla sospensione temporanea della pubblicità concernente le specialità medicinali lassative pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 292 in data 16 febbraio 1997;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1997 con il quale è stata istituita una Commissione con il mandato di stabilire precise linee-guida in materia di pubblicità dei lassativi per assicurare che detta pubblicità sia maggiormente equilibrata e meglio finalizzata alla diffusione di messaggi educativi;

Visto il verbale n. 3 relativo alla riunione di detta commissione in data 28 gennaio 1998 sottoscritto e perfezionato in data 5 marzo 1998 con il quale vengono approvate le linee-guida;

Visto il verbale relativo alla riunione in data 10 e 11 febbraio 1998 con il quale le citate linee-guida vengono approvate dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che in data 17 marzo 1998 decade la citata ordinanza;

Considerata l'eventuale possibilità di un ritardo della pubblicazione delle predette linee-guida entro il 17 marzo 1998 per la brevità dei tempi disponibili, a titolo cautelativo;

Ordina:

L'ordinanza 9 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 in data 16 dicembre 1997, riguardante: «Sospensione temporanea della pubblicità concernente le specialità medicinali lassative», è prorogata fino all'entrata in vigore del provvedimento recante linee-guida in materia di specialità medicinali lassative, e comunque non oltre il 17 aprile 1998.

Roma, 17 marzo 1998

Il Ministro: BINDI

98A2483

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 marzo 1998.

Autorizzazione alla società Noricum Vita S.p.a., in Bologna, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995. (Provvedimento n. 824).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Noricum Vita S.p.a., con sede in Bologna, via Stalingrado 51;

Vista l'istanza del 30 maggio 1997, successivamente integrata, con la quale la Noricum Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta dell'11 marzo 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Noricum Vita S.p.a.;

Dispone:

La società Noricum Vita S.p.a., con sede in Bologna, via Stalingrado 51, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A2446

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 25 marzo 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Legge in materia di prostituzione e contro lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso Federcasalinghe - via dei Cappuccini n. 6.

98A2505

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 marzo 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1804,15
ECU	1956,96
Marco tedesco	985,23
Franco francese	293,96
Lira sterlina	3017,98
Fiorino olandese	874,15
Franco belga	47,760
Peseta spagnola	11,615
Corona danese	258,46
Lira irlandese	2476,02
Dracma greca	5,647
Escudo portoghese	9,623
Dollaro canadese	1277,82
Yen giapponese	13,880
Franco svizzero	1205,98
Scellino austriaco	140,04
Corona norvegese	238,06
Corona svedese	227,19
Marco finlandese	324,66
Dollaro australiano	1205,35

98A2540

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica della ditta Baker Pharma S.p.a., in Sesto Fiorentino

Con il decreto n. 805/R.O.289/D7 del 5 marzo 1998 è stata revocata l'idoneità alla produzione di presidi medico chirurgici dell'officina farmaceutica sottoindicata:

Baker Pharma S.p.a., sita in Sesto Fiorentino, via Corsi Salviati, 27.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

98A2447

Revoca di autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica Laboratorio di chimica medica Antipiol S.n.c., in Torino.

Con il decreto n. 805/R.O.288/D6 del 4 marzo 1998 è stata revocata l'idoneità alla produzione di presidi medico-chirurgici dell'officina farmaceutica sottoindicata:

Laboratorio di chimica medica Antipiol S.n.c., sito in Torino, via Aosta, 20.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

98A2448

Sospensione di autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica Istituto farmaco biologico Ripari - Gero S.p.a., in Monteriggioni.

Con il decreto n. 805/S.O.287/D11 del 4 marzo 1998 è stata sospesa l'idoneità alla produzione di medicinali presso l'officina farmaceutica sottoindicata:

Istituto farmaco biologico Ripari - Gero S.p.a., sito in Monteriggioni (Siena), via Montarioso, 11.

Motivo della sospensione: su notifica della ditta, a decorrere dal 1° aprile 1998.

98A2449

Revoca di autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica Zeneca S.p.a. (già ICI Italia S.p.a.), in Caponago

Con il decreto n. 805/R.O.286/D8 del 5 marzo 1998 è stata revocata l'idoneità alla produzione di presidi medico chirurgici dell'officina farmaceutica sottoindicata:

Zeneca S.p.a. (già ICI Italia S.p.a.), sita in Caponago (Milano), viale dell'Industria.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta.

98A2450

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eufusin»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

Decreto n. 805/R.M.28/D142 del 4 marzo 1998

EUFUSIN: soluzione infus/sacca clear-flex 500 ml, A.I.C. n. 022200 024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bieffe Medital S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A2451

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hyprim»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

Decreto n. 805/R.M.131/D144 del 4 marzo 1998

HYPRIM:

1 flac. sospensione 1% 100 ml, A.I.C. n. 028358 036;

10 bustine bipartite 200 mg, A.I.C. n. 028358 024;

10 compresse 200 mg, A.I.C. n. 028358 012.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Italchimici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A2452

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nalador»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale. .

Decreto n. 805/R.M.3/D143 del 4 marzo 1998

NALADOR: 1 fiala liofilizzata mcg 100 + solv. 2 ml, A.I.C. n. 025998 016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Schering S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A2453

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Teonova»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

Decreto n. 805/R.M.23/D145 del 4 marzo 1998

TEONOVA:

«Ritardo» 30 capsule 300 mg, A.I.C. n. 025993 039;

«Ritardo» 30 capsule 200 mg, A.I.C. n. 025993 027;

«Ritardo» 30 capsule 100 mg, A.I.C. n. 025993 015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Camillo Corvi S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A2454

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24073 del 18 febbraio 1998 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 22 gennaio 1997 al 21 luglio 1997, della ditta: S.p.a. Tilegres, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Melfi (Potenza).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 2 agosto 1996 con effetto dal 22 gennaio 1996 in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tilegres, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 22 gennaio 1997 al 21 luglio 1997.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 18 luglio 1995. Contributo addizionale: No.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24074 del 18 febbraio 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 ovembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Apsia Med, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unità di: S. Gregorio (Reggio Calabria), per un massimo di 102 dipendenti per il periodo dal 19 settembre 1997 al 18 marzo 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 22 settembre 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 ottobre 1996, con effetto dal 20 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.r.l. Marelli Motori, con sede in Milano e unità di: S.S. Giovanni (Milano), per un massimo di 66 dipendenti per il periodo dal 20 dicembre 1997 al 19 giugno 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 18 dicembre 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, è ridotta del dieci per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 24075 del 18 febbraio 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997 con effetto dal 1° aprile 1997, in favore dei lavoratori

interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impes Group, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Taranto, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 1° ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998, della ditta S.r.l. Faray, con sede in Casagiove (Caserta) e unità di Casagiove (Caserta).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1997 con effetto dal 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Faray, con sede in Casagiove e unità di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1997 con decorrenza 3 agosto 1997;

3) è approvato il programma per crisi azionale, relativo al periodo dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996, della ditta S.c. a r.l. coop. La Corrispondenza, con sede i Roma e unità di Roma.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. coop. La Corrispondenza, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24076 del 18 febbraio 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 luglio 1997 al 26 luglio 1998, della ditta S.p.a. Rebaioli, con sede in Darfo Boario Terme (Brescia) e unità di Darfo Boario Terme (Brescia).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rebaioli, con sede in Darfo Boario Terme (Brescia) e unità di Darfo Boario Terme (Brescia), per il periodo dal 21 luglio 1997 al 20 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1997 con decorrenza 21 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24077 del 18 febbraio 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1998, della ditta S.p.a. Tensiter, con sede in Torino e unità di San Raffaele Cimena (Torino).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tensiter, con sede in Torino e unità di San Raffaele Cimena (Torino), per il periodo dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1997 con decorrenza 1° aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24078 del 18 febbraio 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1997 con effetto dall'8 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità di sede ed unità dell'area aereonautica di Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Napoli Centro R. Bonifacio, Pomigliano (Napoli), sede di Roma viale M. Pilsudski, 92, Torino, per il periodo dall'8 febbraio 1997 al 7 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1997 con decorrenza 8 febbraio 1997;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intevenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è approvata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dall'8 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G. F. Sistemi Avionici - Gruppo Alenia, con sede in Firenze e unità di Caselle (Torino), Nerviano (Milano), Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 agosto 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 8 agosto 1996;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'8 dicembre 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.r.l. G. F. Sistemi Avionici - Gruppo Alenia, con sede in Firenze e unità di Caselle (Torino), Nerviano (Milano), Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 23 dicembre 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. G. F. Sistemi Avionici - Gruppo Alenia, con sede in Firenze e unità di Caselle (Torino), Nerviano (Milano), Pomezia (Roma) per il perioido dall'8 dicembre 1994 al 7 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 8 dicembre 1994;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1997 con effetto dal 9 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metalli Prezioni, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Altavilla Vicentina (Vicenza), Burago di Molgora (Milano), filiali commerciali di Firenze e Arezzo, Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 9 settembre 1997 all'8 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1996 con decorrenza 9 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con partico-

lare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24079 del 18 febbraio 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 ottobre 1997, con effetto dal 2 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa, e unità di Catania, per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1997 al 1° novembre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 2 novembre 1997 al 1° febbraio 1998.

L'erogazione del trattamento di cui ai precendenti articoli, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 10 gennaio 1998, come da protocollo dello stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Enichem, con sede in Milano, e unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 39 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 1998.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti articoli, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 5 gennaio 1998, come da protocollo dello stesso.

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Agricoltura, con sede in Palermo, e unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 9 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 gennaio 1998.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti articoli, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 5 gennaio 1998, come da protocollo dello stesso.

4) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania, e unità di Catania, per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 28 dicembre 1997 al 27 marzo 1998.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti articoli, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente in data 17 dicembre 1997, come da protocollo dello stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 24080 del 18 febbraio 1998 a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997 con effetto dal 20 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Confitalia, con sede in Belvedere Marittimo (Cosenza) e unità di Belvedere Marittimo (Cosenza), per il periodo dal 20 agosto 1997 al 19 febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 4 settembre 1997 con decorrenza 20 agosto 1997.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate, dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24081 del 18 febbraio 1998 a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1° ottobre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° ottobre 1997 con effetto dal 3 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Virginia, con sede in Riccione (Rimini) e unità di Coriano (Rimini), per il periodo dal 2 settembre 1997 al 2 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1997 con decorrenza 2 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24082 del 18 febbraio 1998 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 giugno 1996 al 16 giugno 1997, della ditta S.p.a. Serist mensa c/o Fiv.E. Bianchi di Treviglio, appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità di Treviglio (Bergamo).

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata S.p.a. Serist mensa c/o Fiv.E. Bianchi di Treviglio, con sede in Cinisello Balsamo (Milano) e unità di Treviglio (Bergamo), per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1996 con decorrenza 17 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24083 del 18 febbraio 1998 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 gennaio 1997 al 4 luglio 1998, della ditta S.p.a. Aquafil, con sede in Arco (Trento) e unità di Arco (Trento).

Parere comitato tecnico del 13 gennaio 1998 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aquafil, con sede in Arco (Trento) e unità di Arco (Trento), per il periodo dal 5 gennaio 1997 al 4 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 16 gennaio 1997 con decorrenza 5 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24084 del 18 febbraio 1998:

1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 febbrario 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1998 con effetto dal 28 aprile 1997, in favore dei lavotatori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Roferm dal 29 aprile 1997 Biochemie, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 28 ottobre 1997 al 27 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1997 con decorrenza 28 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 febbraio 1998, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1998 con effetto dal 1° aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Trento, con sede in Spini di Gardolo (Trento) e unità di Spini di Gardolo (Trento), per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1997 con decorrenza 1° ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinaro di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24085 del 18 febbraio 1998 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997 con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.O.M.M. Fonderie Officine Meccaniche Mapello, con sede in Mapello (Bergamo) e unità di Mapello (Bergamo), per il periodo dal 15 ottobre 1997 al 14 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1997 con decorrenza 15 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24086 del 18 febbraio 1998 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 23 dicembre 1997 al 22 giugno 1998, della ditta S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 con effetto dal 24 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 23 dicembre 1997 al 22 giugno 1998.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza Trib. del 24 luglio 1997 n. 60585.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presnte provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24087 del 18 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Scaini con sede in Cagliari. Unità in Villacidro (Cagliari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 19 giugno 1994 al 18 dicembre 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 dicembre 1994 al 18 giugno 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5, e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge n. 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 24088 del 18 febbraio 1998, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere dal 19 giugno 1995, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla, S.p.a. Nuova Scaini, con sede in Cagliari. Unità in Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 19 giugno 1995 al 18 dicembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui al precedente articolo è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle, disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1 *bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

Con decreto ministeriale n. 24089 del 18 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo Industrie, con sede in Genova e unità in Genova per un massimo di 41 dipendenti; Pozzolo Formigaro (Alessandria) per un massimo di 150 dipendenti; Sessa Aurunca (Caserta) per un massimo di 315 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1997 al 5 giugno 1998.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 6 giugno 1998 al 5 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24090 del 18 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annovati, con sede in Frossasco (Torino) e unità in Frossasco per un massimo di 115 dipendenti; Luserna (Torino) per un massimo di 45 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario dall'11 agosto 1997 al 10 febbraio 1998.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dall'11 febbraio 1998 al 10 agosto 1998, con esclusione lavoratori in c.f.l.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24091 del 18 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Edil con sede in: Gaglianico e unità in Gaglianico (Biella) per un massimo di 6 dipendenti; Milano per un massimo di 2 dipendenti; Prato per un massimo di 3 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1997 al 16 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24092 del 18 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Orengine con sede in Genova e unità in Genova-Sestri per un massimo di 17 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1997 al 17 giugno 1998.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 18 giugno 1998 al 17 dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24093 dell'8 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Eurosud, con sede in Canosa di Puglia e unità in Canosa di Puglia (Bari), per un massimo di 16 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 dicembre 1993 al 21 giugno 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 22 giugno 1994 al 21 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24094 del 18 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Efimdata, con sede in: Bari e unità in Bari, per un massimo di 5 dipendenti; Milano per un massimo di 3 dipendenti; Roma per un massimo di 24 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 luglio 1996 al 31 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24095 del 18 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.I. Società Imprese Industriali, con sede in Milano e unità in Milano, per un massimo di 13 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1997 al 31 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 1° febbraio 1998 al 31 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24096 del 18 febbraio 1998, è approvato il programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Enichem Fibre, con sede in Palermo, per l'unità di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 6 febbraio 1996 al 5 febbraio 1998.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Enichem Fibre, con sede in Palermo, per l'unità di Ottana (Nuoro) per il periodo dal 6 febbraio 1996 al 5 agosto 1996; istanza presentata in data 25 marzo 1996.

Il trattamento di cui sopra è prorogato per il periodo dal 6 agosto 1996 al 5 febbraio 1997; istanza presentata in data 23 settembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogato per il periodo dal 6 febbraio 1997 al 5 agosto 1997; istanza presentata in data 21 marzo 1997.

Il trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogato per i periodo dal 6 agosto 1997 al 5 febbraio 1998; istanza presentata in data 23 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24101 del 18 febbraio 1998, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 1° giugno 1997 al 31 maggio 1998, della ditta S.r.l. Teleprint, con sede in Roma e unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teleprint, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° giugno 1997 al 30 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 24132 del 18 febbraio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 23 dicembre 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 23 dicembre 1997 con effetto dal 10 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Recoaro, con sede in Valdisotto (Sondrio) e unità di Recoaro Terme (Vicenza), per il periodo dal 10 settembre 1997 al 9 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1997 con decorrenza 10 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

98A2429

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione della denominazione sociale e trasferimento della sede della società «Fininvest fiduciaria S.p.a.», in Milano.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1998 il decreto interministeriale 12 marzo 1981, modificato in data 13 giugno 1983, con il quale la società «Fininvest fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, già «Fiduciaria S. Antonio S.r.l.», con sede in Parma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende, è ulteriormente modificato per quanto riguarda la denominazione sociale variata in «Mediolanum fiduciaria S.p.a.», e per quanto riguarda la sede trasferita a Basiglio, Milano 3, con decorrenza 21 aprile 1997.

98A2455

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 27 marzo 1998 è pagabile la cedola n. 8 d'interesse relativa al trimestre 27 dicembre 1997/26 marzo 1998 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1996/2001, a tasso variabile», di nominali lire 2.000 mld (UIC 57082) nella misura del 1,55%, al lordo della imposta sostitutiva del 12,50%.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 9, pagabile dal 27 giugno 1998, resta fissato nella misura dell'1,40% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito Reuters nel quarto giorno lavorativo bancario precente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,20 p.p.p.a. In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,20 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

Si informa che, ai sensi dell'art. 6 del regolamento del prestito obbligazionario in questione, in data 27 giugno 1998, l'emittente procederà al rimborso anticipato totale del prestito con le modalità stabilite dall'art. 5 del regolamento.

Tutti gli importi sono pagabili presso le seguenti banche:

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Rolo Banca S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

N.B.: Ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

98A2506

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 febbraio 1998 concernente: «Elenchi delle domande ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante: "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento alla *Gazzetta Ufficiale*, sia nel titolo riportato nel frontespizio, che nel sommario ed a pag. 5, sia in calce al decreto alla pag. 8, ovunque è scritto: «Decreto ministeriale *9* febbraio 1998», leggasi: «Decreto ministeriale *19* febbraio 1998».

98A2456

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle comunicazioni 16 gennaio 1998 concernente: «Autorizzazioni all'emissione integrativa, nell'anno 1998, di francobolli appartenenti alla serie tematica "Il melodramma e il teatro lirico italiano"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 12, seconda colonna, dopo l'art. 2, dove è scritto: «Roma, 16 gennaio *1988*», leggasi: «Roma, 16 gennaio *1998*».

98A2457

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189